



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 628 DEL 05/07/2024

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITA', AI SENSI DELL'ART. 3-QUARTER DEL D.L. N. 127/2001, CONVERTITO DALLA LEGGE N.165/2021, COSÌ COME NOVELLATO, DA ULTIMO, DALL'ART. 13 DEL D.L. N.34/2023, CONVERTITO DALLA LEGGE N.56/2023.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
SC GESTIONE SVILUPPO E FORMAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità, la regolarità tecnico amministrativa della stessa e che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale

Il Direttore
SC GESTIONE SVILUPPO E
FORMAZIONE RISORSE UMANE
Dott. ssa Lorena Ferrari

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore
SC Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti



RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto “Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell’ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa”;
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2024 – quadro economico programmatico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l’insediamento del Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;

PREMESSO che il Direttore proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell’adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

PREMESSO altresì che l’art. 3-quarter del D.L. n. 127/2001, convertito dalla legge n.165/2021, così come novellato da ultimo dall’art. 13 del D.L. n.34/2023, convertito dalla legge n.56/2023, ha apportato modifiche, sino al 31/12/2025, alla disciplina degli incarichi extraistituzionali, ovvero sia le attività non ricomprese nei compiti e doveri d’ufficio da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, da parte degli operatori delle professioni sanitarie, di cui all’art.1 della legge n.43/2006, appartenente al personale del Comparto Sanità;

PRESO ATTO che Regione Lombardia, con nota prot.n. G1.2023/0042413 del 19/10/2023 ha trasmesso alle Aziende ed Enti del S.S.R. il documento del 12/07/2023, redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, volto a contribuire ad una omogenea e coerente interpretazione ed applicazione delle disposizioni legislative in materia, ferme restando le diverse ed ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri competenti;

PRESO ATTO altresì che con nota del 25/01/2024 la S.C. Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane ha trasmesso, per utile informativa, alle OO.SS/RSU, la bozza del Regolamento predisposta in materia di attività “*extra officio*” esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità (ex lege 43/2006), ai sensi della normativa in premessa richiamata;

DATO ATTO che le OO.SS/RSU nell’ incontro sindacale del 17/04/2024, come da relativo verbale, hanno concordano sull’ adozione del Regolamento proposto ;

RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per adottare il Regolamento aziendale che disciplina lo svolgimento, consentito sino al 31/12/2025, delle attività extraistituzionali, da parte degli operatori delle professioni sanitarie (ex lege n.43/2006), appartenente al personale del Comparto Sanità.;

DATO ATTO che la documentazione istruttoria citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge 241/1990;

VERIFICATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale;



ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali tramite visto apposto alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di adottare il Regolamento aziendale, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, che disciplina le attività extraistituzionali esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità (ex lege 43/2006), sino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 3-quarter del D.L. n. 127/2001, convertito dalla legge n.165/2021, così come novellato, da ultimo, dall'art. 13 del D.L. n.34/2023, convertito dalla legge n.56/2023;
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale;
3. di conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione di questo provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Valentina
Elena Margherita
Berni)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Giuseppina
Ardemagni)

**IL DIRETTORE SOCIO
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria
Saffo Pirola)

SC GESTIONE SVILUPPO E FORMAZIONE RISORSE UMANE

Responsabile del procedimento amministrativo: Lorena FerrariFerrari Lorena

Pratica trattata da: Cavagnoli Paolo

Allegati n. 1



**REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ATTIVITA’
EXTRAISTITUZIONALI ESERCITABILI DAL PERSONALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITA’**



SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO.....	3
Art. 2 – VALIDITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 4 – INDICAZIONI APPLICATIVE.....	4
Art. 5 – LIMITAZIONI E DIVIETI.....	6
Art.6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA.....	7
Art.7 – REVOCA, SOSPENSIONE E RIVALUTAZIONE.....	7
Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	7
Modulistica.....	8



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165 E S.M.I.

art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento definisce i criteri generali, le attività consentite e le modalità di rilascio delle autorizzazioni al fine dell'effettuazione delle attività extra ufficio in applicazione della norma legislativa dettata dall'art. 3-quater del D.L. n. 127/2001, così come modificato da ultimo dall'art. 13 del D.L. 34/2023.

A tal proposito, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ha redatto, in data 12 luglio 2023, un documento volto a contribuire ad una omogenea e coerente interpretazione ed applicazione delle disposizioni legislative in materia, ferme restando le diverse ed ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai ministeri competenti.

In particolare, il documento in parola, al fine di individuare le tipologie di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, ha delineato gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l'inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dall'Azienda.

art. 2 – VALIDITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha validità dalla data di approvazione e sino al 31.12.2025, ovvero sino a nuove diverse disposizioni normative e si applica agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006, appartenenti al personale del comparto sanità. Si tratta quindi degli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, che siano dipendenti dell'ASST con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con orario a tempo pieno. Resta fermo con riferimento al personale a tempo parziale non superiore al 50% quanto stabilito dall'art.1, comma 56 e seguenti della legge 662/1996.

art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito il testo vigente del novellato articolo 3-quater del D.L. 127/2021:

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.



2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

art. 4 – INDICAZIONI APPLICATIVE

1. *Le attività consentite*

Al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità (con esclusione quindi del personale della dirigenza) di cui alla L. 43/2006 al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito riportate:

Articolo 4, comma 7, L. 412/1991

“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la partecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”.

Articolo 53 D.Lgs. 165/2001

“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 eseguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.

In base alla ratio della norma e della conseguente interpretazione normativa costituzionalmente orientata, nonché in coerenza con quanto citato dal documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, le caratteristiche delle attività esercitabili sono le seguenti:

- Le attività consentite, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio;
- Le attività di cui sopra devono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio;



- Per gli incarichi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità;
- Il personale interessato può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'Azienda di appartenenza; pertanto è esclusa qualsiasi tipo di assimilazione di detti incarichi all'attività libero professionale "intramoenia" dei Dirigenti Medici e Sanitari;
- È ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del S.S.N. e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private, anche accreditate. Risulta altresì possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti.
- La deroga al regime di incompatibilità è comunque esclusa nel caso in cui lo specifico incarico possa determinare l'insorgere di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi e, conseguentemente, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1, della Costituzione.

2. **Procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

Le condizioni affinché l'ASST possa rilasciare l'autorizzazione sono:

I. L'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale.

L'ASST verificherà, per il tramite del parere espresso dal Direttore/Responsabile DAPSS, che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente e più in generale con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

II. Deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

L'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro. Il dipendente pertanto sarà chiamato, in sede di richiesta di autorizzazione, ad assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza trimestrale, presentare nel corso dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto. In ogni caso il dipendente dovrà comunicare all'ASST le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni. Sarà sempre onere del dipendente comunicare anche eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse.

III. Deve essere attestato che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste.

L'ASST verificherà, per il tramite del parere espresso dal Direttore/Responsabile DAPSS, che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'obiettivo Aziendale relativo allo smaltimento delle liste d'attesa. Il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa dovrà essere motivato e non può essere giustificato dall'esistenza di situazioni di criticità connesse al superamento dei tempi di erogazioni delle prestazioni all'utenza rispetto ai termini fissati dalle Regioni, ma dalla circostanza che, concretamente, l'esercizio



dell'attività extra ufficio possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni. Pertanto, qualora i piani di recupero richiedano, come di norma, la resa di orario aggiuntivo, il dipendente dovrà dichiarare la disponibilità in via preventiva alla sua effettuazione. Tale disponibilità sarà richiesta a tutti coloro che presentano istanza di autorizzazione indipendentemente dalla situazione delle liste di attesa riferita alla unità operativa ove il dipendente è incardinato, atteso che l'obiettivo di riduzione delle stesse liste è aziendale e che la parziale fungibilità del personale del comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento ne può consentire l'utilizzo presso più strutture.

IV Assenza di conflitto di interessi

Sarà cura della S.C. DAPSS, coinvolgendo le Strutture aziendali in possesso delle informazioni, porre in essere una attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, anche solo potenziale. Sussiste, in particolare, conflitto di interessi nei seguenti casi:

- 1) instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali la Struttura di appartenenza del dipendente svolga funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti o di applicazione delle relative sanzioni;
- 2) lo svolgimento di attività presso strutture accreditate, in ambito sanitario e socio sanitario, con le quali l'ASST abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. lgs. 502/1992, tenuto conto del ruolo ricoperto dal dipendente e dalla tipologia di attività svolta;
- 3) Instaurazione di rapporti di lavoro in favore di soggetti con i quali, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. lgs. 502/1992 e dei contratti con associazioni di volontariato, l'ASST intrattiene rapporti contrattuali per la fornitura di beni o servizi
- 4) la titolarità o partecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario e socio sanitario, farmaceutico, inseriti nell'Albo fornitori dell' ASST o con i quali l' ASST intrattiene comunque rapporti contrattuali.

art. 5 – LIMITAZIONI E DIVIETI

Non è autorizzabile lo svolgimento delle attività in argomento nei confronti dei dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con l'ASST. Resta comunque fermo, quanto previsto dall'articolo 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Non è autorizzabile inoltre lo svolgimento delle attività nei confronti dei dipendenti che risultino avere un giudizio di inidoneità, anche solo parziale, allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'attività non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito, sciopero e ferie.



art. 6 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Il dipendente interessato al rilascio di autorizzazione è tenuto a presentare apposita istanza tramite la modulistica all'uopo predisposta (allegato n. 1) indirizzata al Direttore/Responsabile della S.C Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS), al seguente indirizzo: segreteria.dapss@asst-melegnano-martesana.it

Il modulo autorizzativo deve essere corredato di tutti gli elementi utili alla valutazione della specifica richiesta.

Ricevuta la documentazione, Il Direttore/Responsabile DAPSS, coinvolgendo le Strutture aziendali in possesso delle informazioni, verifica la insussistenza di cause di inammissibilità e di situazioni di conflitto di interessi ed esprime un parere (positivo o negativo motivato) entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la trasmette alla S.C. Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane.

La S.C. Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane constatata la regolarità del processo autorizzativo, predispone la relativa comunicazione al dipendente (di autorizzazione o di diniego) e al Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati.

Sino alla comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o di diniego, che di norma avviene entro 30 giorni dalla richiesta:

- non è possibile svolgere alcuna attività;
- non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico per cui, in caso di inosservanza, si procederà alla segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

art. 7 – REVOCA, SOSPENSIONE E RIVALUTAZIONE

L'autorizzazione sarà revocata nei seguenti casi:

- accertamento del venir meno dei requisiti e dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione
- dichiarazione mendace del dipendente resa in sede di richiesta di autorizzazione
- condotte non conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di orario di lavoro

L'ASST si riserva la facoltà di sospendere momentaneamente la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di attività "extra officio" a seguito di intervenute situazioni di criticità che pregiudichino gravemente il regolare svolgimento dell'attività sanitaria.

art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa sarà totalmente a carico del dipendente. L'ASST, pertanto, resterà esclusa da ogni addebito di responsabilità sia verso terzi sia verso il dipendente stesso.



Allegato n.1

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 e s.m.i.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione / Atto di notorietà (*)

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Al Direttore/Responsabile S.C. DAPSS

Il/La Sottoscritto/a _____ matr. _____

in servizio presso _____

con il profilo di _____ (solo operatori delle professioni sanitarie)

tel. _____, PEC _____

CHIEDE

L'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale al di fuori dell'orario di servizio e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, di seguito dettagliato:

- Nuova richiesta
- Variazione di richiesta già autorizzata

Durata (data inizio/data fine - max 12 mesi) _____

N. ore mensili _____

Attività libero professionale svolta a favore di altre Strutture:

Ragione Sociale del soggetto conferente _____

con sede legale in (indirizzo) _____

P. IVA n. _____, indirizzo PEC _____

Attività oggetto dell'incarico _____

Importo riconosciuto _____

Tipologia contratto (p.iva, prestazione occasionale, altra tipologia da specificare) _____

Attività libero professionale svolta a favore di singoli utenti:

Attività oggetto dell'incarico _____

Luogo di svolgimento _____

Assistenza domiciliare:

- Sì
- No



A tal fine, nel rispetto della normativa vigente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di avere preso visione e piena conoscenza dell'art. 3-quater, comma 1, del d.l. n. 127/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 165/2021 e s.m.i.;
2. di voler svolgere attività libero professionale fuori orario di servizio per attività esclusivamente riconducibili alla professione per la quale si è ottenuta l'abilitazione;
3. di non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale per esigenze familiari e personali (resta fermo quanto previsto dall'art.1 c.56 e segg. Della L.662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%);
4. di avere preso visione e piena conoscenza del Regolamento aziendale in materia;
5. di avere piena conoscenza delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al d.lgs. 66/2003;
6. che nell'ambito dello svolgimento di attività di cui alla presente richiesta di autorizzazione, il rispetto della succitata normativa vigente in materia di orario di lavoro verrà dal sottoscritto documentato tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cadenza trimestrale, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e comprovante il rispetto dell'impegno assunto;
7. che l'attività verrà resa in spazi dotati di idonei requisiti strutturali ed igienico-sanitari;
8. di impegnarsi a garantire prioritariamente le esigenze organizzative dell'ASST e di rendersi disponibile, in via preventiva, alla partecipazione ai piani Aziendali di riduzione delle liste d'attesa tramite la resa di un orario aggiuntivo, secondo la programmazione definita dall'ASST;
9. ai sensi della normativa vigente in materia di Trasparenza e Anticorruzione ed in particolare ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", lo svolgimento dell'attività oggetto della presente richiesta non comporta l'insorgere di cause di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi ai sensi della normativa vigente;
10. di essere consapevole che nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati, si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dalla regolamentazione aziendale vigente, in particolare la comunicazione al Datore di lavoro dell'erogazione dei relativi compensi entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi.

Data _____

Firma del richiedente _____

* Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità
Allegare altra documentazione ritenuta utile



PARERE DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA S.C. DAPSS

Il Direttore/Responsabile, vista la dichiarazione dell'interessato e la documentazione allegata in riferimento all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste e al conflitto d'interessi con l'attività istituzionale svolta dal dipendente.

ESPRIME

Parere positivo

Riservandosi di modificare il predetto parere qualora emergano difformità rispetto alle dichiarazioni rese dall'interessato e/o da eventuali variazioni non comunicate dallo stesso.

Parere negativo

per la seguente motivazione:

Data _____

Il Direttore/Responsabile _____



IL DIRETTORE/RESPONSABILE S.C. GESTIONE SVILUPPO E FORMAZIONE

RISORSE UMANE

All'esito della procedura autorizzativa:

Autorizza il dipendente

Non autorizza il dipendente per il seguente motivo: _____

allo svolgimento dell'attività extra ufficio di cui alla presente richiesta.

Data _____

Il Direttore/Responsabile _____